

IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEI BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE:

effettività della tutela nel diritto internazionale ed europeo e nei sistemi italiano e danese

Abstract

Lo scritto si prefigge l'obiettivo di analizzare il diritto al ricongiungimento familiare per i beneficiari di protezione internazionale, istituto finora trascurato dalla letteratura giuridica.

L'importanza del riconoscimento di tale diritto a queste persone risulta evidente se si tiene in considerazione che, differentemente da quello che accade per gli altri cittadini di paesi terzi, questi non hanno la possibilità di riunirsi con la famiglia nel loro paese d'origine. Sebbene il diritto di chiedere ed ottenere asilo in un altro paese sia un diritto umano "individuale", colui che lo ottiene dovrebbe, d'altra parte, avere la possibilità di vivere nel Paese in cui tale status viene riconosciuto assieme alla sua famiglia.

L'idea di analizzare le più disparate problematiche che sorgono per i beneficiari di protezione internazionale rispetto alla possibilità di ricongiungersi con i propri familiari, è legata all'eventualità di identificare eventuali e possibili risposte che l'Europa potrebbe dare nel fronteggiare l'attuale crisi umanitaria. Rileva, a questo proposito, quanto emerso a Vienna lo scorso 17 giugno 2015 nell'ambito della conferenza programmatica per la Giornata mondiale del Rifugiato; tra le tematiche riguardanti le politiche di asilo e di trattamento dei rifugiati in Europa sono emerse tre questioni particolarmente problematiche: la scorretta applicazione del Regolamento di Dublino, l'inadeguatezza delle strutture di accoglienza per i rifugiati in molti Paesi dell'Unione e, soprattutto, le difficoltà e limitazioni rispetto ai ricongiungimenti familiari. Tali preoccupazioni sono accentuate, negli ultimi mesi, da riforme che vari Stati membri stanno mettendo in atto, che comportano forti limitazioni all'accesso al ricongiungimento per i beneficiari di protezione internazionale (in particolar modo, con riferimento ai beneficiari di protezione sussidiaria). Attualmente, l'idea che sembra muovere l'Unione europea e diversi Stati membri, è quella di limitare non solo i canali di immigrazione illegale (ad esempio, tramite il discusso accordo tra Unione europea e Turchia del 18 marzo 2016), ma anche quelli di immigrazione legale, come il ricongiungimento familiare, principale canale d'accesso all'Unione europea dai Paesi terzi.

Nella trattazione, dopo un esame delle disposizioni della Direttiva 2003/86/CE in materia di ricongiungimento familiare dei rifugiati (capo V), viene approfondita la legislazione italiana e danese e le diverse problematiche che sorgono nella prassi. Si è voluto privilegiare un approccio analitico che, non accontentandosi di esaminare il dato normativo, si spinge a verificare l'attuazione e a vagliare l'effettività degli strumenti che vengono disposti dagli ordinamenti a tutela di tale diritto.

La scelta di analizzare il funzionamento del ricongiungimento familiare dei beneficiari di protezione internazionale nell'ordinamento danese è dettata dal fatto che la Danimarca, insieme all'Irlanda e al Regno Unito, non ha partecipato all'adozione della Direttiva 2003/86/CE e non è vincolata da essa, ne è soggetta alla sua applicazione, a norma degli artt. 1 e 2 del Protocollo sulla posizione della Danimarca allegata al Trattato sull'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea. Si è ritenuto, perciò, interessante esaminare quali siano gli standard di tutela differenti tra uno Stato che ha recepito la Direttiva ed uno che, invece, non è vincolato dalle sue disposizioni, al fine di comprendere se, per quanto la Direttiva 2003/86/CE sia definita a "maglie larghe" e si limiti ad un'armonizzazione minima, essa comunque contenga garanzie e tutele che si estrinsecano in limiti precisi per gli Stati membri che assicurano l'esistenza di un "nucleo inviolabile" rispetto al diritto al ricongiungimento familiare che risulterebbe inciso se la Direttiva non limitasse la sovranità degli Stati membri rispetto al sistema tradizionale di controllo sulla presenza degli stranieri nel proprio territorio.